



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
IL SINDACO METROPOLITANO

Il Sindaco metropolitano Prof. Roberto Gualtieri, in data odierna, ha adottato il seguente atto:

DECRETO N. 161 del 19/10/2022

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione tra Città metropolitana di Roma Capitale e ANAS SpA per la realizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 4 del DECRETO-LEGGE 16 giugno 2022, n. 68 convertito con modificazioni dalla LEGGE 5 agosto 2022 n. 108 di interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade di Città metropolitana di Roma Capitale, finalizzati alla rimozione delle situazioni di emergenza connesse al traffico e alla mobilità derivanti dalle condizioni delle strade.

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione tra Città metropolitana di Roma Capitale e ANAS SpA per la realizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 4 del Decreto-Legge 16 giugno 2022, n. 68 convertito con modificazioni dalla Legge 5 agosto 2022 n. 108 di interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade di Città metropolitana di Roma Capitale, finalizzati alla rimozione delle situazioni di emergenza connesse al traffico e alla mobilità derivanti dalle condizioni delle strade.

IL SINDACO METROPOLITANO

Su proposta del Consigliere Manuela Chioccia delegato alla Viabilità, Mobilità e Infrastrutture;

Visti:

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii;

la Legge 56/2014 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;

Visti inoltre:

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n.1 del 22/12/2014;

il Regolamento di contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 5.10.2020;

il vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che:

il Giubileo del 2025 rappresenta un appuntamento di fondamentale importanza e di straordinario significato spirituale e universale la cui preparazione e realizzazione costituiscono uno degli obiettivi principali di Roma Capitale e del territorio metropolitano, Roma, infatti, è chiamata ad uno sforzo organizzativo e di accoglienza straordinario, in previsione dell'elevato numero di fedeli e pellegrini che vi si recheranno da ogni parte del mondo;

l’organizzazione di tale evento, che costituisce un’importante occasione di rilancio per la città di Roma, richiede l’adozione di interventi straordinari anche sul territorio della Città metropolitana di Roma Capitale per offrire un’accoglienza degna, senza al contempo penalizzare la quotidianità dei cittadini;

si rende pertanto necessario adottare ogni possibile azione di accelerazione degli interventi finalizzati a potenziare le infrastrutture in vista del Giubileo 2025, con particolare riferimento al sistema viario che deve garantire necessariamente standard di qualità e sicurezza adeguati alla rilevanza dell'evento ed ai livelli di flussi di traffico attesi;

è intendimento di Città metropolitana di Roma Capitale individuare in tale contesto e per le predette finalità strumenti amministrativi idonei a garantire una concreta accelerazione degli investimenti e degli interventi sulla rete stradale;

le attività richiamate assorbono in modo significativo le risorse umane e strumentali dell'amministrazione, rendendo necessario ricorrere ove possibile a forme di collaborazione e partenariato con altri soggetti pubblici in grado di assicurare in via temporanea, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento connessi al Giubileo, adeguato supporto alle Strutture dell'amministrazione;

Atteso che:

l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ii. prevede la possibilità, per le Amministrazioni pubbliche, di "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" (comma 1), per i quali "si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3" della Legge medesima (comma 2), di cui la convenzione prevista dall'art. 1 comma 4 del Decreto-Legge n. 68/2022 convertito con modificazioni dalla Legge 5 agosto 2022 n. 108 appare come una fattispecie applicativa;

ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 31.12.2009 n. 196 e ss.mm.ii., Anas S.p.A. è inclusa nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato del bilancio dello Stato, come da elenco pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie Generale n. 234 del 30.09.2021;

ad Anas S.p.A. in forza dell'articolo 7 del Decreto-Legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni in Legge 8 agosto 2002, n. 178, sono attribuiti, in regime di concessione, i compiti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), del Decreto-Legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;

Anas, come indicato dall'articolo 14 del Decreto-Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 6 della convenzione di concessione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha lo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, nonché la piena utilizzabilità e la costante manutenzione dell'infrastruttura viaria delle strade di interesse nazionale;

il Decreto-Legge 16 giugno 2022, n. 68 convertito con modificazioni dalla Legge 05/08/2022 n. 108, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dispone all'art. 1, comma 3, la modifica dell'articolo 1, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, prevedendo, ad integrazione del comma 427,

che: *«In relazione agli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui al comma 422, la società "Giubileo 2025" può sottoscrivere, per l'affidamento di tali interventi, apposite convenzioni con la società ANAS S.p.a. in qualità di centrale di committenza [...];*

al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade comunali di Roma Capitale, nonché lo sviluppo e la riqualificazione funzionale delle strade di penetrazione e di grande collegamento di Roma Capitale e della Città metropolitana di Roma Capitale, rimuovendo le situazioni di emergenza connesse al traffico e alla mobilità derivanti dalle condizioni delle strade in vista dei flussi di pellegrinaggio e turistici previsti in occasione delle celebrazioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale, anche tenendo conto di quanto previsto nel programma dettagliato degli interventi di cui al citato comma 422, sono autorizzati a sottoscrivere per l'affidamento di tali interventi, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con lo Stato di cui all'articolo 24, comma 6, della Legge 5 maggio 2009, n. 42, apposite convenzioni con la società ANAS S.p.a. in qualità di centrale di committenza;

per le predette finalità, limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto-Legislativo n. 50 del 2016, la selezione degli operatori economici da parte della Società ANAS S.p.a. può avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del citato codice dei contratti pubblici, da essa conclusi e ancora efficaci alla data di sottoscrizione delle convenzioni e in relazione ai quali non è intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si è provveduto alla loro esecuzione secondo le modalità previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del codice dei contratti pubblici;

le Parti intendono, pertanto, instaurare una collaborazione finalizzata alla realizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Decreto-Legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla Legge 05/08/2022 n. 108, di interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade della Città metropolitana di Roma Capitale, finalizzati alla rimozione delle situazioni di emergenza connesse al traffico e alla mobilità derivanti dalle condizioni delle strade;

le strutture del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" procederanno alla approvazione della progettazione esecutiva/definitiva e al relativo impegno di spesa sulla scorta della documentazione appositamente fornita da ANAS conformemente a quanto previsto dal Principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

il comma 4 del Decreto-Legge 68/2022 convertito con modificazioni dalla Legge 05/08/2022 n. 108, prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dello stesso si provvede a valere sulle risorse di bilancio che Città metropolitana di Roma Capitale intenda destinare a tale finalità;

Città metropolitana di Roma Capitale intende avvalersi di ANAS quale Centrale di Committenza per l'esecuzione di interventi su infrastrutture di competenza di CMRC allo scopo di integrare le attività ordinariamente effettuate dal Dipartimento II Viabilità e Mobilità;

Città metropolitana di Roma Capitale individuerà nel proprio Programma Triennale dei Lavori Pubblici nel periodo temporale di efficacia della presente Convenzione e nei limiti delle risorse previste in bilancio, gli interventi finalizzati alla manutenzione delle strade provinciali, per i quali intende avvalersi di ANAS quale Centrale di Committenza;

in relazione alle attività affidate ad ANAS S.p.a. ai sensi della presente Convenzione, Città metropolitana di Roma Capitale riconoscerà a detta Società, a valere sulle risorse di bilancio destinate a finanziare gli interventi, una quota (di seguito denominata oneri di investimento), entro il limite di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, e quindi non superiore al 9 per cento dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento, imputata alle attività di investimento secondo i criteri e le regole di rendicontazione dei costi della contabilità analitica regolatoria, certificata annualmente dalla società di revisione;

al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade provinciali di Città metropolitana di Roma Capitale, nonché lo sviluppo e la riqualificazione funzionale delle strade di penetrazione e di grande collegamento, si ritiene necessario sottoscrivere la presente Convenzione per regolare i rapporti tra Anas e Città metropolitana di Roma Capitale;

la Convenzione, finalizzata alla celere realizzazione degli interventi sopra detti in vista dei flussi di pellegrinaggio e turistici previsti in occasione delle celebrazioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, ha durata dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2024;

la presente Convenzione di Collaborazione, a norma del richiamato art. 15, comma 1, della Legge 241/1990, è da sottoscrivere con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto-Legislativo 7 marzo 2005, n.82, ovvero con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s, del medesimo D.Lgs., ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità, ai sensi dello stesso art. 15 comma 3 della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

Preso atto:

che il Direttore del Dipartimento II “Viabilità e Mobilità” Ing. Giuseppe Esposito ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *“compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”*, nulla osserva;

DECRETA

1. di approvare lo schema di Convenzione tra Città metropolitana di Roma Capitale e ANAS SpA per la realizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Decreto-Legge 16 giugno 2022, n. 68 convertito con modificazioni dalla Legge 5 agosto 2022 n. 108 di interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade di Città metropolitana di Roma Capitale, finalizzati alla rimozione delle situazioni di emergenza connesse al traffico e alla mobilità derivanti dalle condizioni delle strade;
2. di conferire specifico mandato al Direttore del Dipartimento II “Viabilità e Mobilità alla sottoscrizione della suddetta Convenzione;
3. di dare mandato al Dipartimento II Viabilità e Mobilità e ai Servizi che ne costituiscono l'articolazione, di porre in essere, secondo le rispettive competenze, tutte le attività tecniche ed amministrative connesse alla gestione ed esecuzione dei singoli interventi.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente

PAOLO CARACCILO

IL SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente

ROBERTO GUALTIERI

**CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 4 DEL D.L. N. 68/2022
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 108/2022 IN
COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990**

TRA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

E

ANAS S.P.A.

Realizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 4 del DECRETO-LEGGE 16 giugno 2022, n. 68 convertito con modificazioni dalla LEGGE 5 agosto 2022 n. 108 di interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade di Città metropolitana di Roma Capitale, finalizzati alla rimozione delle situazioni di emergenza connesse al traffico e alla mobilità derivanti dalle condizioni delle strade

PREMESSO CHE

ad Anas S.p.A. (d'ora in poi "Anas"), in forza dell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 2002, n. 178, sono attribuiti, in regime di concessione, i compiti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;

Anas, come indicato dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 6 della convenzione di concessione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha lo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, nonché la piena utilizzabilità e la costante manutenzione dell'infrastruttura viaria delle strade di interesse nazionale;

il [decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 05/08/2022 n. 108, recante](#) disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, prevede all'art. 1, comma 3, che al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade comunali di Roma Capitale, nonché lo sviluppo e la riqualificazione funzionale delle strade di penetrazione e di grande collegamento di Roma Capitale e della Città metropolitana di Roma Capitale, rimuovendo le situazioni di emergenza connesse al traffico e alla mobilità derivanti dalle condizioni delle strade in vista dei flussi di pellegrinaggio e turistici previsti in occasione delle celebrazioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale, anche tenendo conto di quanto previsto nel programma dettagliato degli interventi di cui al citato comma 422, sono autorizzati a sottoscrivere per l'affidamento di tali interventi, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con lo Stato di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42, apposite convenzioni con la società ANAS S.p.a. in qualità di centrale di committenza;

per le predette finalità, limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35 del codice dei contratti pubblici](#) di cui al [decreto legislativo n. 50 del 2016](#), la selezione degli operatori economici da parte della Società ANAS S.p.a. può avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del citato [codice dei contratti pubblici](#), da essa conclusi e ancora efficaci alla data di sottoscrizione delle convenzioni e in relazione ai quali non è intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si è provveduto alla loro esecuzione secondo le modalità previste dal citato [articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del codice dei contratti pubblici](#);

il citato comma 4 del decreto-legge 68/2022 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dello stesso si provvede a valere sulle risorse di bilancio che Città metropolitana di Roma Capitale intenda destinare a tale finalità;

ATTESO CHE:

l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ii. prevede la possibilità, per le Amministrazioni pubbliche, di *"concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"* (comma 1), per i quali *"si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi*

2 e 3” della legge medesima (comma 2), di cui la convenzione prevista dall’art. 1 comma 4 del Decreto Legge n. 68/2022 appare come una fattispecie applicativa;

ai sensi dell’art. 1 comma 3 della Legge 31.12.2009 n. 196 e ss.mm.ii., Anas S.p.A. è inclusa nell’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato del bilancio dello Stato, come da elenco pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie Generale n. 234 del 30.09.2021;

le Parti intendono pertanto instaurare una collaborazione finalizzata alla realizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 4 del DECRETO-LEGGE 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 05/08/2022 n. 108, di interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade della Città metropolitana di Roma Capitale, finalizzati alla rimozione delle situazioni di emergenza connesse al traffico e alla mobilità derivanti dalle condizioni delle strade;

Città metropolitana di Roma Capitale intende avvalersi di ANAS quale Centrale di Committenza per l’esecuzione di interventi su infrastrutture di competenza di CMRC allo scopo di integrare le attività ordinariamente effettuate dal Dipartimento II Viabilità e Mobilità;

Città metropolitana di Roma Capitale individuerà nel proprio Programma Triennale dei Lavori Pubblici nel periodo temporale di efficacia della presente Convenzione e nei limiti delle risorse previste in bilancio, gli interventi finalizzati alla manutenzione delle strade provinciali, per i quali intende avvalersi di ANAS quale Centrale di Committenza;

in relazione alle attività affidate ad ANAS S.p.a. ai sensi della presente Convenzione, Città metropolitana di Roma Capitale riconoscerà a detta Società, a valere sulle risorse di bilancio destinate a finanziare gli interventi, una quota (di seguito denominata oneri di investimento), entro il limite di cui all’articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quindi non superiore al 9 per cento dello stanziamento destinato alla realizzazione dell’intervento, imputata alle attività di investimento secondo i criteri e le regole di rendicontazione dei costi della contabilità analitica regolatoria, certificata annualmente dalla società di revisione;

la presente Convenzione di Collaborazione, a norma del richiamato art. 15 comma 1 della Legge 241/1990, è da sottoscrivere con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, ovvero con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera s, del medesimo D.lgs., ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità, ai sensi dello stesso art. 15 comma 3 della Legge 241/1990;

TUTTO CIÒ PREMESSO

al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade provinciali di Città metropolitana di Roma Capitale, nonché lo sviluppo e la riqualificazione funzionale delle strade di penetrazione e di grande collegamento, si ritiene necessario sottoscrivere la presente Convenzione per regolare i rapporti tra Anas e Città metropolitana di Roma Capitale;

Città metropolitana di Roma Capitale con Decreto del Sindaco n.del ha approvato lo schema della presente Convenzione e conferito mandato alla sottoscrizione al Direttore del Dipartimento II Viabilità e Mobilità;

per Anas S.p.A. interviene l'Ing. , delegato alla firma della presente Convenzione in forza dei poteri a lui attribuiti dall'Amministratore Delegato di Anas S.p.A.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2

(Oggetto)

Il presente atto regola i rapporti tra Anas S.p.A. (di seguito indicato come Anas) C.F. 80208450587 e Città metropolitana di Roma Capitale C.F. 800398535 (di seguito indicata come CMRC), per assicurare l'attuazione degli interventi oggetto della presente Convenzione.

Le strade provinciali su cui gli interventi saranno eseguiti sono quelle appartenenti al patrimonio di Città metropolitana di Roma Capitale.

Città metropolitana di Roma Capitale individuerà nel proprio Programma Triennale delle Opere Pubbliche nel periodo temporale di efficacia della presente Convenzione e nei limiti delle risorse previste in bilancio, gli interventi, finalizzati alla manutenzione ordinaria o straordinaria delle strade provinciali, per i quali intende avvalersi di ANAS quale Centrale di Committenza.

In relazione agli interventi affidati ai sensi della presente Convenzione, ANAS in qualità di Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 37 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 ANAS aggiudicherà i relativi appalti, procederà alla stipula e alla esecuzione per conto di Città metropolitana di Roma Capitale.

ART. 3

(Durata)

La Convenzione, finalizzata alla celere realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade provinciali di Città metropolitana di Roma Capitale in vista dei flussi di pellegrinaggio e turistici previsti in occasione delle celebrazioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, ha durata dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2024.

ART. 4

(Individuazione degli interventi, risorse finanziarie e adempimenti contabili)

Con riferimento a ciascun intervento per il quale Città metropolitana di Roma Capitale si avvarrà di ANAS in qualità di Centrale di Committenza si provvederà come segue:

- a) le strutture del Dipartimento II “Viabilità e Mobilità” procederanno alla approvazione della progettazione definitiva ed esecutiva ed all’impegno della relativa spesa sulla scorta della documentazione appositamente fornita da ANAS conformemente a quanto previsto dal Principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011;
- b) ANAS assicurerà le funzioni di Centrale di Committenza, provvedendo ad aggiudicare il relativo appalto, nonché a stipulare ed eseguire il contratto per conto di Città metropolitana di Roma Capitale, nei limiti delle risorse assegnate ed impegnate e nel rispetto della progettazione approvata;
- c) a seguito della rendicontazione delle spese da parte di ANAS, Città metropolitana di Roma Capitale provvederà al riconoscimento ad ANAS del relativo corrispettivo, previa istruttoria da parte del Dipartimento II “Mobilità e Viabilità. La liquidazione delle somme avverrà sulla base delle fatture emesse da ANAS nei confronti di Città metropolitana di Roma Capitale, secondo le seguenti modalità:
 - per il 30% a titolo di anticipazione, al momento della sottoscrizione del contratto con l’appaltatore individuato da ANAS;
 - per il 40% alla presentazione della documentazione attestante il raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento dei lavori;
 - per il 30%, o per il minore importo necessario, a seguito dell’inoltro a Città metropolitana di Roma Capitale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e dell’atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell’opera.

Dovranno essere rendicontate, ai fini del relativo riconoscimento, anche le spese inserite tra le somme a disposizione, compresi gli oneri di investimento; questi ultimi potranno essere riconosciuti in misura non superiore al 9 per cento dello stanziamento destinato alla realizzazione dell’intervento, e comunque pari alle spese effettivamente sostenute da ANAS per la realizzazione di ciascun intervento, da rendicontare sulla base delle risultanze della contabilità analitica afferente alle attività di investimento;

le attività ricomprese nella voce Oneri di Investimento ed oggetto della rendicontazione saranno svolte da Anas sia attraverso personale interno sia mediante esternalizzazione, e potranno quindi essere riferite a costi del personale, diretti ed indiretti, costi generali di funzionamento quali i costi di manutenzione dei beni mobili ed immobili, i costi di noleggio e fitti passivi, ed altri costi di struttura; costituiranno altresì oggetto di rendicontazione i costi diretti esterni, ovvero spese di supporto alla progettazione e all’esecuzione dei lavori non previste nelle altre voci del quadro economico degli interventi;

l’insieme delle spese riconoscibili quali oneri di investimento saranno comunque ricondotte in fase di rendicontazione alle seguenti fattispecie, attraverso una reportistica di dettaglio a cura di ANAS SpA,

corrispondenti ad attività tecniche ed amministrative strettamente collegate alla esecuzione degli interventi:

1. Progettazione Definitiva
2. Progettazione Esecutiva
3. Direzione Lavori e/o Alta Sorveglianza
4. Espropri
5. Internal auditing su commessa
6. Istruttoria e autorizzazione perizie
7. Monitoraggio ambientale
8. Redazione perizie e stipula atti aggiuntivi
9. Risoluzione interferenze
10. Attività amministrativa e gestione delle procedure di gara, sia per la progettazione che per l'esecuzione dei lavori, compresa la validazione e verifica dei progetti nelle diverse fasi e delle perizie
11. Attività legale, compresa la gestione delle istruttorie relativa a bandi, contratti, accordi bonari, risoluzioni, gestione del contenzioso
12. Spese vive (copie, pubblicazioni, sopralluoghi, attività di assistenza tecnica all'Alta Sorveglianza in fase di costruzione)
13. Rapporti con gli Enti e supporto alle attività connesse all'acquisizione di pareri, autorizzazioni etc..
14. Costi della sicurezza, in fase di progettazione e di esecuzione
15. Costi generali di funzionamento

Gli importi per i singoli interventi non possono essere oggetto di rimodulazione salvo per motivi impreveduti ed imprevedibili e nel rispetto delle procedure di cui alla normativa di riferimento.

ART. 5

(Obblighi di Anas)

Ai fini dell'attuazione degli interventi, ANAS si impegna a:

- provvedere alla progettazione definitiva e/o esecutiva delle opere, coerentemente con quanto previsto dalla programmazione triennale delle opere pubbliche di Città metropolitana di Roma Capitale;
- assumere il ruolo e le funzioni di Centrale di Committenza per gli interventi affidati ai sensi della presente Convenzione;
- provvedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento e degli Uffici di Direzione Lavori;

- provvedere alla esecuzione delle opere per conto di Città metropolitana di Roma Capitale, mediante gli accordi quadro già contrattualizzati e disponibili presso ANAS ovvero da bandire ex novo;
- realizzare sopralluoghi congiunti sui luoghi interessati agli interventi, ai quali le Parti hanno l'obbligo di partecipare;
- realizzare le opere nel rispetto dei progetti approvati da Città metropolitana di Roma Capitale, in coerenza con i quadri tecnico-economici dei progetti esecutivi dei singoli interventi, nonché con i finanziamenti disponibili;
- programmare la realizzazione degli interventi e delle relative fasi attuative di concerto con Città metropolitana di Roma Capitale, al fine di assicurare la coerenza e la compatibilità delle attività di cantiere con la disciplina del traffico e con le ulteriori programmazioni che insistono nelle medesime aree di intervento, con particolare riferimento alla realizzazione degli impianti dei sottoservizi;
- relazionarsi, al fine di garantire la rapida realizzazione degli interventi in argomento, esclusivamente con le strutture del Dipartimento II Viabilità e Mobilità di Città metropolitana di Roma Capitale, il quale avrà l'onere di curare ogni eventuale richiesta di autorizzazione nonché ogni eventuale comunicazione necessaria di competenza di altre strutture di CMRC;
- assicurare il necessario coordinamento con CMRC per porre in essere ogni iniziativa utile per giungere alla conclusione dei lavori nel rispetto delle progettazioni approvate e dei tempi di attuazione;
- definire un cronoprogramma di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei singoli interventi e fornire una rendicontazione che consenta alle Parti in ogni momento di avere puntuale conoscenza dell'avanzamento delle attività progettuali ed esecutive;
- assicurare l'aggiornamento della Banca Dati dell'Amministrazione Pubblica (BDAP MOP) con riferimento agli interventi per i quali svolge le funzioni di Centrale di Committenza;
- comunicare eventuali differimenti nell'esecuzione dei lavori e il conseguente ritardo nella consegna delle opere oggetto di Convenzione;
- sottoscrivere con il Dipartimento II Viabilità e Mobilità di Città metropolitana di Roma Capitale il verbale di chiusura dell'intervento al termine dei singoli interventi, previo rilascio del certificato di regolare esecuzione/collaudato, e all'esito di un sopralluogo congiunto tra il Dipartimento suddetto e ANAS di verifica complessiva dei singoli interventi realizzati.

ART. 6

(Obblighi di CMRC)

Città metropolitana di Roma Capitale si impegna:

- all'adozione dei provvedimenti necessari all'approvazione dei progetti e all'adozione del relativo impegno di spesa;
- ad assicurare ogni necessario supporto in ogni fase di esecuzione della Convenzione per consentire ad Anas di espletare le funzioni affidate nel rispetto dei termini previsti;

- provvedere ad indicare ad ANAS i nominativi del personale dipendente da nominare nella Commissione di Collaudo, ove ricorrano i presupposti di legge, per ogni intervento di cui alla presente Convenzione;
- a fornire ogni dato necessario alla progettazione degli interventi, compresi a titolo esemplificativo foto, disegni, rilievi, misurazioni e similari delle aree interessate dai lavori;
- a realizzare sopralluoghi congiunti sui luoghi interessati agli interventi;
- a curare ogni eventuale richiesta di autorizzazione inoltrata da Anas S.p.A., nonché ogni eventuale comunicazione necessaria di competenza di altre strutture di Città metropolitana di Roma Capitale, ed adottare tempestivamente da parte dei servizi competenti le Ordinanze di regolazione del traffico necessarie all'esecuzione degli interventi;
- a svolgere con diligenza e tempestività le attività e le funzioni previste in Convenzione ed assicurare il necessario coordinamento con Anas S.p.A. per porre in essere ogni iniziativa utile per giungere alla conclusione dei lavori nel rispetto delle progettazioni approvate e del cronoprogramma;
- a sottoscrivere con Anas S.p.A. il verbale di chiusura dell'intervento.

ART. 7

(Referenti)

Anas nomina quale Responsabile dell'attuazione degli obblighi convenzionali l'Ing. Il Responsabile sopra individuato, ai fini dell'attività di monitoraggio, comunica a Città metropolitana di Roma Capitale il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento relativo a ciascun intervento.

Città metropolitana di Roma Capitale nomina quale proprio referente per la Convenzione l'Ing., in qualità di Direttore del Dipartimento II " Viabilità e Mobilità"

Città metropolitana di Roma Capitale fornisce ad Anas tutte le informazioni necessarie per poter procedere alle comunicazioni di cui al comma precedente.

ART. 8

(Tempi di attuazione)

Le Parti congiuntamente verificano il rispetto dei tempi degli interventi, impegnandosi reciprocamente a rimuovere con diligenza eventuali fattori ostativi.

ART. 9

(Verifica dell'intervento)

Il progetto di ciascun intervento deve essere corredato di verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.

ANAS provvede alle attività di verifica dei livelli progettuali ed alla validazione dei progetti di cui affidare l'esecuzione.

ART. 10

(Procedure di affidamento)

I lavori/servizi/forniture relativi agli interventi oggetto della Convenzione saranno affidati nel rispetto delle procedure di cui al D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.

ART. 11

(Modifiche degli interventi)

Eventuali modifiche ai progetti approvati dovranno costituire oggetto di preventiva approvazione di Città metropolitana di Roma Capitale, sulla base della documentazione di variante che ANAS sottoporrà ad approvazione dell'amministrazione comunale.

ART. 12

(Economie)

Eventuali economie delle risorse assegnate, derivanti dall'attuazione degli interventi oggetto della Convenzione, potranno essere utilizzate, nel rispetto delle procedure previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e di quanto previsto dal punto 5.4.10 del Principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011

ART. 13

(Monitoraggio-Verifiche-Avanzamento degli interventi)

Città metropolitana di Roma Capitale verifica per il tramite dei preposti Servizi di Viabilità del Dipartimento II anche mediante ispezioni in loco, l'avanzamento degli interventi.

Le Parti si impegnano al rispetto dell'obbligo di monitoraggio degli interventi allo scopo di dare evidenza dell'effettivo avanzamento e degli eventuali scostamenti per gli interventi in Convenzione.

ART. 14

(Collaudo)

Il collaudo statico e il Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera degli interventi oggetto della presente Convenzione saranno effettuati da una Commissione, nominata da ANAS, che concluderà il proprio operato entro sei mesi dal certificato attestante l'ultimazione dei lavori.

La Commissione di Collaudo sarà composta da un rappresentante di ANAS e da due rappresentanti di Città metropolitana di Roma Capitale, individuati tra il personale in servizio presso il Dipartimento II.

ART. 15

(Collegio Consultivo Tecnico)

Qualora ai sensi dell'art. 6, c. 2 del Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020) sia istituito il Collegio Consultivo Tecnico, la designazione dei componenti di parte pubblica avverrà di comune intesa tra Città metropolitana di Roma Capitale e ANAS SpA.

ART. 16

(Copertura assicurativa)

Anas S.p.A. garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni, per responsabilità civile del proprio personale e per responsabilità civile nei confronti dei terzi oltre che per danni alle persone o cose in conseguenza dell'attività svolta di propria competenza, fatto salvi eventuali fatti o atti attinenti alla circolazione stradale, estranei alla medesima attività svolta di propria competenza.

ART. 17

(Responsabilità delle Parti)

1. Ognuna delle Parti è responsabile del corretto e puntuale espletamento dei compiti previsti in Convenzione.
2. Ciascuna delle Parti è esonerata da responsabilità derivanti dalle attività e dai rapporti contrattuali instaurati dall'altra Parte in sede di attuazione della Convenzione.
3. Anas è responsabile dell'esecuzione degli interventi a regola d'arte.
4. Eventuali responsabilità che dovessero sorgere nei confronti di soggetti terzi in conseguenza di tutte le attività demandate a Città metropolitana di Roma Capitale e dettagliate all'art. 6 della presente Convenzione, saranno ad esclusivo carico della stessa Città metropolitana di Roma Capitale.
5. Eventuali responsabilità che dovessero sorgere nei confronti di soggetti terzi in conseguenza di tutte le attività demandate ad ANAS in qualità di stazione appaltante e specificate a titolo esemplificativo e non esaustivo dall'art.5 della presente Convenzione saranno ad esclusivo carico di ANAS.
6. La gestione, le spese legali e qualunque altro onere, non compreso e/o necessario per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, che dovesse derivare dai contenziosi sorti in ragione delle responsabilità di cui ai precedenti commi 4 e 5, sarà a carico di Città metropolitana di Roma Capitale per le attività di cui al comma 4 e a carico di ANAS per le attività di cui al comma 5.

ART. 18

(Recesso)

Le Parti hanno diritto a recedere unilateralmente qualora venga valutata l'impossibilità di proseguire in maniera proficua ed efficace il presente Accordo di Collaborazione, mediante comunicazione da trasmettere via pec con un preavviso minimo di 30 giorni fermi restando gli impegni già assunti in esecuzione del medesimo accordo.

ART. 19

(Modifiche e norme di rinvio)

1. Qualsiasi modifica della Convenzione deve risultare da atto scritto e concordato tra le Parti.
2. Per quanto non specificatamente previsto in Convenzione, si rinvia alla normativa vigente.
3. Entrambe le Parti dichiarano di aver preso visione in sede di sottoscrizione della Convenzione dei Codici Etici e di condotta, nonché del Patto di Integrità di cui al Decreto della Sindaca metropolitana n. 109 del 15.10.2018 e successive modificazioni/integrazioni e di accettarli incondizionatamente.

ART. 20

(Risultati)

1. I dati relativi ai risultati delle attività svolte di comune accordo potranno essere utilizzati da ciascuna Parte nell'ambito dei propri compiti istituzionali.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto – in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo – che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la Convenzione.

ART. 21

(Trasparenza e riservatezza)

1. Al fine di garantire le condizioni di trasparenza, le Parti pubblicano sui rispettivi siti web i documenti, i dati e le informazioni previste dalla normativa vigente.
2. Fatta salva ogni diversa previsione normativa, le Parti si impegnano a mantenere la riservatezza delle informazioni acquisite in base alla Convenzione e ad utilizzarle esclusivamente per l'esecuzione della stessa.

ART. 22

(Informativa trattamento dati)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, le Parti dichiarano di essere informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei ai fini dell'esecuzione del presente Accordo. Le Parti dichiarano altresì, che i dati forniti con la Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da

ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione degli archivi elettronici o cartacei di detti atti.

ART. 23

(Controversie)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 133, comma 1, lettera a), punto 2, del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo, nonché per gli eventuali e successivi atti e provvedimenti, è competente il Foro di Roma.

Firmato digitalmente

Per Città metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento II “Viabilità e Mobilità”

Ing.....

Per Anas

Dipartimento/Direzione (ufficio competente Anas)

Ing.